



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 33 / 2014

Adunanza **ordinaria** di 1^a convocazione – seduta pubblica

**Oggetto: CC 33 - IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - TASSA PER I SERVIZI
INDIVISIBILI TASI - ALIQUOTE ANNO 2014.**

L'anno **2014** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del **sig. Marino Severgnini**, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'intervento del Segretario Generale dott. **Gian Antonio Oleotti**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano:

Consiglieri presenti	Consiglieri assenti giustificati
ROSSONI GIOVANNI FORNER PIERANGELO BENELLI EDOARDA PATRINI GABRIELE CABINI EMANUELE GARGIONI MAURIZIO CREMONESI SILVIA CARELLI ELISA UBERTI FOPPA ALESSANDRA ZIBELLI ENZO CROTTI MARCO GIOVANNI SEVERGNINI MARINO SCHIAVINI FEDERICO	

Assessori esterni presenti	Assessori esterni assenti giustificati
BALLARINI GIUSEPPINA	

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Oggetto: CC 33 - IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ALIQUOTE ANNO 2014.

Il Presidente invita il **Sindaco** a presentare l'argomento all'ordine del giorno, al termine apre la discussione e non essendoci interventi pone in votazione l'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che ai sensi del comma 677, il Comune con la deliberazione di cui sopra, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'Art. 13, comma 2 del D.L. n. 601/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- che Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade

omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- che il comma 702 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

PRESO ATTO del comma 677, dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'Art. 13, comma 2 del D.L. n. 601/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO che il comma 688 dell'Art. 1, Legge n. 147/2013, come sostituito dal Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che “per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 del richiamato Art. 1, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti; mentre per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote”;

VISTO il D.L. 09/06/2014 n° 88 che prevede per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- ✓ Aliquota IMU del **5,6** per mille (0,56%): per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- ✓ Aliquota ordinaria IMU del **10,20** per mille (1,02%): per **altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli**;
- ✓ Abitazione Principale e relative pertinenze: esenti
- ✓ Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;

- ✓ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;
- Detrazioni IMU di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;

CONSIDERATO che per far fronte alle necessità di Bilancio per l'anno 2104, relative alla parziale copertura dei Servizi indivisibili, si rende necessario adottare il presente provvedimento col quale si definiscono per l'anno 2014 la misura della TASI da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alle aliquote del Tributo IMU (sopra riprese), rispettando la soglia massima stabilita con l'Art. 1 comma 677 della legge di stabilità 2014;

RITENUTO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, così come indicato dal Responsabile dell'area economico-finanziaria, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- ✓ aliquota TASI del 2,5 per mille: per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ aliquota TASI del 2,5 per mille: per gli immobili assimilati da regolamento all'abitazione principale;
- ✓ aliquota TASI del 1 per mille: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ aliquota TASI pari a zero per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili

STABILITE per legge l'assimilazione delle seguenti unità immobiliari all'abitazione principale:

- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

STABILITO nel regolamento per l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al Capitolo 3 – articolo 9 "soggetto passivo del tributo" di assimilare all'abitazione principale:

- ✓ L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- ✓ Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00 (PER L'IMPORTO ECCEDENTE E' DA CONSIDERARSI ALTRO FABBRICATO). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste sopra,

anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al CAPITOLO 3 - Disciplina componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), nel territorio di questo Comune;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, avente per oggetto "Differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014, sulla base delle risultanze dell'asestamento del Bilancio 2013;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267 del 18.8.2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile dei responsabili dei servizi interessati;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l'art. 20 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, **per l'anno 2014 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili "TASI"**, quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", come da **ALLEGATO A)** che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di assimilare le seguenti unità immobiliari all'abitazione principale:
 - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ✓ L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- ✓ Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00 (PER L'IMPORTO ECCEDENTE E' DA CONSIDERARSI ALTRO FABBRICATO). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste sopra, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

- 3) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa euro 365.984,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili individuati da apposita deliberazione;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI per l'anno 2014:

I^ RATA: 16 Ottobre	Acconto 50% dell'importo del tributo complessivo calcolato sulle aliquote fissate dal Comune
II^ RATA: 16 Dicembre	Saldo dell'importo a congruaggio della prima rata sul tributo complessivo stabilito dal Comune

(è facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno)

- 5) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale "IUC", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.
- 7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dare tempestiva attuazione alla presente deliberazione,

Visto l'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Marino Severgnini

Il Segretario Generale
dott. Gian Antonio Oleotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'incaricato dell'Albo, si certifica che questa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi..

Offanengo, lì 9.8.2014

Il Segretario Generale
dott. Gian Antonio Oleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
dott. Gian Antonio Oleotti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo .

Offanengo, lì Il Segretario Generale : Dott. Gian Antonio Oleotti